

Approvato l'accordo sui corsi per RSPP e ASPP

30 Gennaio 2006

L'art. 8 bis del D. Lgs n. 626/94, così come integrato dal D. Lgs n. 195/03, prevede che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, fissi gli indirizzi e i requisiti minimi dei corsi di formazione a cui devono partecipare gli addetti e i responsabili del servizio di prevenzione e protezione (circolari ANCE n. 93/03), confronta documento: "[Servizi di prevenzione e protezione](#)".

Nella seduta del 26 gennaio 2006 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato l'accordo che si trasmette in allegato e che fissa le caratteristiche dei corsi in oggetto.

Il ritardo con il quale si è pervenuti all'accordo suddetto è legato, oltre che a questioni "procedurali" al fatto che le posizioni assunte dalle Regioni avrebbero portato a corsi eccessivamente impegnativi in termini di tempi (e quindi di costi per le imprese).

L'azione svolta dall'ANCE, in stretto coordinamento con Confindustria, ha portato ad un ridimensionamento delle posizioni iniziali assunte dalle Regioni ma tale ridimensionamento risulta nettamente insufficiente e insoddisfacente.

Premesso che l'accordo di cui trattasi non riguarda i datori di lavoro delle imprese fino a 30 dipendenti che si siano avvalsi (o si vogliano avvalere) della facoltà di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (per tali soggetti è sufficiente la frequenza ai corsi di 16 ore di cui al D.M. 16.01.1997) e ricordato che tra i soggetti che possono organizzare i corsi (anche senza dover procedere ad accreditamento regionale) sono comprese le associazioni dei datori di lavoro e gli organismi paritetici (CPT e Enti Scuola), passiamo ad esaminare i contenuti dell'accordo.

Termine per l'attivazione dei percorsi formativi

L'accordo stabilisce che il termine per l'attivazione dei percorsi formativi è di un anno a partire dalla data di pubblicazione dell'accordo sulla Gazzetta Ufficiale, ovviamente sarà cura dell'ANCE di dare tempestiva notizia della pubblicazione.

Nella pratica, fino al termine di cui sopra rimane in vigore il regime transitorio vigente che consente lo svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP a coloro che abbiano frequentato il corso delle 16 ore (anche senza titolo di studio, se svolgevano già le funzioni di RSPP e ASPP prima del 14.02.03), scaduto il termine di un anno i soggetti interessati dovranno, quanto meno, aver iniziato a frequentare i corsi previsti dall'accordo (su tale interpretazione dell'accordo ci riserviamo di dare ulteriore conferma).

Indirizzi e requisiti dei corsi

Riguardo all'organizzazione dei corsi e alla metodologia di insegnamento si rimanda al testo dell'accordo che non richiede particolari commenti.

Riguardo all'articolazione del percorso formativo si segnala che esso si articola in tre moduli:

Modulo A, corso di base, della durata di **28 ore**, comune per ASPP e RSPP e valido per tutti i settori lavorativi;

Modulo B, dispecializzazione; nel settore delle costruzioni la durata è di **60 ore**, è comune ad ASPP e RSPP ed è valido per il solo settore in cui opera il soggetto interessato;

Modulo C, riservato ai soli RSPP, durata **24 ore**, valido per tutti i settori lavorativi

Gli argomenti da svolgere nell'ambito di ciascun modulo e il numero (orientativo) di ore da dedicare a ciascuno di essi sono contenuti negli allegati A1, A2 e A3 dell'accordo.

Valutazione degli apprendimenti, attestati e crediti formativi

Le modalità per la valutazione dell'apprendimento sono fissate al punto 2.4 dell'accordo; si sottolinea che non sono previsti commissioni d'esame con componenti esterni rispetto all'organizzatore del corso.

Gli attestati di frequenza vanno rilasciati alla fine di ciascun modulo e costituiscono credito formativo permanente salvo per quanto concerne l'attestato relativo al modulo B che ha validità quinquennale in quanto, dopo 5 anni, scatta l'obbligo dell'aggiornamento.

Certificazioni

Per ciò che concerne i corsi organizzati dai soggetti individuati dall'art. 8 bis del D. Lgs n. 626/94 (tra tali soggetti sono ricomprese le Associazioni datoriali e gli Organismi paritetici) le certificazioni sono rilasciate direttamente dai soggetti organizzatori, senza intervento delle Regioni competenti per territorio.

Riconoscimento dei crediti professionali e formativi progressi

Riguarda coloro che svolgono già la funzione di ASPP o RSPP; i criteri di esenzione dai vari moduli sono riassunti nelle tabelle A4 e A5 allegata all'accordo e non richiedono particolari commenti salvo a segnalare il fatto che l'esenzione dal modulo B non si applica, come richiesto fortemente dall'ANCE, a coloro che sono già in possesso dell'attestato di frequenza ai corsi per coordinatori previsti dal D. Lgs n. 494/96.

Sperimentazione

Per venire incontro, in modo assai deludente peraltro, alle richieste provenienti dagli imprenditori e supportate anche dal Ministero del Lavoro, l'accordo riporta la seguente frase "si conviene, in sede di prima applicazione, che le Regioni in sede di autocoordinamento, avviano una sperimentazione che consenta di testare il nuovo impianto formativo, per gli eventuali adeguamenti in Conferenza Stato-Regioni".

In tale ambito sarà riproposta da parte dell'ANCE l'esenzione dalla frequenza dal modulo B per i coordinatori di cui al D. Lgs n. 494/96. Non si prevede peraltro che quanto appena detto possa essere operante in tempi brevi o medio - brevi.

Corsi di aggiornamento

Per il settore delle costruzioni la durata complessiva dei corsi quinquennali di aggiornamento è fissata in 60 ore per gli RSPP e in 28 ore per gli ASPP. È prevista la formazione a distanza e non sono esplicitamente previste limitazioni del numero di partecipanti, registri di presenze, verifiche di apprendimento, etc. come indicato al punto 2.1 per i moduli A, B e C.

Altri soggetti formatori

Il capitolo 4 dell'accordo non riguarda le Associazioni datoriali e gli Organismi paritetici di categoria in quanto tali soggetti sono già abilitati alla tenuta dei corsi in virtù della legge.

Si allega il testo dell'accordo in attesa della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

[4315-allegato_Stato-Regioni.pdf](#) [Apri](#)